

TRIBUNALE DI MESSINA
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE LAVORO

Reclamo e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della prof.ssa dott.ssa PASSERI Clorinda nata a Messina il 30.10.1977 ivi residente in Via Consolare Valeria, 22 c.f. PSS CRN 76R70F158U rappresentata e difesa, dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto,

CONTRO

il MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in personale del Ministro pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

nonché,

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive prima fascia della Provincia di Messina -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.



propone reclamo

avverso il decreto di rigetto del 29.3.023 nell'ambito del giudizio rg n. 6795-1/2022, emesso fuori udienza e mai notificato, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina dott.ssa Valeria Totaro, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c.

FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., incoato al n. 6795-1/2022- che si richiama integralmente ed alle cui conclusioni ci si riporta" TRIBUNALE DI MESSINA Sezione Lavoro Ricorso ex art 414 con istanza ex art 700 cpc e con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 cpc Per la dott.ssa PASSERI Clorinda nata a Messina il 30.10.1977 ivi residente in Via Consolare Valeria, 22 c.f. PSS CRN 76R70F158U rappresentata e difesa, dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto, - ricorrente CONTRO il MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in personale del Ministro pro tempore; UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive prima fascia della Provincia di Messina -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.FATTO In data 14.8.022, la ricorrente, abilitata all'insegnamento nella scuola infanzia e primaria, ha presentato formale domanda di aggiornamento delle graduatorie di prima



fascia (Graduatorie provinciali per le supplenze) in Provincia di Messina per le classe di concorso AAAA(posto comune infanzia) , EEEE(posto comune primaria) , ADAA(infanzia sostegno) ,ADEE(sostegno Primaria) conseguendo il punteggio pari a 34 per la primaria, ed punteggio pari a 28 per l'infanzia; Con la predetta domanda la ricorrente ha espresso le 150 sedi richieste con scuole rientranti nel comune di Messina.(doc. 1) Con bollettini del 5.9.022, 27.9.022, 5.10.022, 25.10.022, l'Usp di Messina ha provveduto a pubblicare dapprima la graduatoria attinente ai primi quattro turni di nomine conferendo incarico ai docenti tutti rientranti al di fuori del comune di Messina comunque con punteggio superiore.(doc.2,2a,3,3a,4,4a,5,5a) Successivamente in data 7.11.022, e 21.11.022 l'amministrazione statale ha provveduto, attraverso procedura automatizzata (c.d algoritmo) a pubblicare nuove disponibilità procedendo al quinto e sesto turno di nomine dai quale è risultato che, alcune delle scuole indicate dalla ricorrente nelle 150 preferenze (come scuola Elementare S. Annunziata Vittorini meee 822024) sono state illegittimamente assegnate a candidati(Muscarà Luciana con punti 30 , Corsello Marilena 29,5 punti), con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente atteso che la ricorrente è stata considerata tacitamente rinunciataria su tutte le classi di concorso e le sedi a cui ambiva. (doc. 6,6a,7,7a) Orbene nel caso di specie si è verificato che nel primo turno di nomine la ricorrente non avendo indicato tutte le sedi (quindi anche quelle collocate al di fuori del comune di Messina) è stata dichiarata rinunciataria,(rectius : esclusa dalle successive procedure di nomina), non potendo pertanto concorrere , in virtù del maggiore punteggio acquisito, alle successive operazioni di conferimento degli incarichi sino al termine delle attività didattiche per le sedi



preferite nei limiti delle disponibilità che si sono registrate. E ciò in applicazione dell'art.12 dell'OM 112 del 6.5.022 laddove al comma 4 prevede che "costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".(doc.8) Orbene la predetta graduatoria, al pari delle successive nomine di conferimento degli incarichi, si appalesano illegittime, viziate e come tali devono essere riformate per i seguenti MOTIVI 1.Violazione e falsa applicazione della l. 124/1999 : Eccesso di potere : Violazione del principio meritocratico; erronea applicazione dell'algoritmo. Illegittimità della rinunzia espressa alla procedura; La procedura di conferimento degli incarichi annuali di supplenze per le GPS per la Provincia di Messina adottata dall'amministrazione scolastica, da cui ne è conseguita la mancata attribuzione della sede e dell'incarico annuale in favore della ricorrente , si pone in palese contrasto con quanto previsto dalla legge 124 del 1999 laddove prescrive che l'ordine in cui vengono esaminate le domande lo scorrimento di graduatoria , in virtù del principio meritocratico, deve essere dato dal più alto punteggio. Ed invero, la procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, che contiene le



regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Più precisamente l'art.12 dell'OM 112 del 6.5.022 al comma 4 prevede che "costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento". Orbene in virtù di tale disposizione, attinente proprio la procedura informatizzata dell'algoritmo, vengono penalizzati ed esclusi dall'intera procedura di conferimento dell'incarico, candidati, come la ricorrente, le cui sedi ,preferite all'atto del primo turno di nomina, non sono risultate disponibili in palese violazione del criterio meritocratico sancito dalla legge 124 del 1999 stante la palese violazione del principio meritocratico.(In Tal senso "ai sensi dell'art. 401 d.leg. 297/1994, come modificato dalla l. 124/1999, il criterio per la collocazione nelle graduatorie è esclusivamente quello del punteggio posseduto" cfr. Tar. Lazio sez. III bis, 3 aprile 2001, n. 2799). Alle medesime conclusioni, a conferma di un'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa sul tema, giunge la richiamata Sentenza n. 1112/2017 TAR LAZIO III BIS, che testualmente afferma: "una volta acquisito il requisito di ammissione, "l'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il



momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli". Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020)."Appare evidente sotto tale primo profilo che essendo il criteri meritocratico l' unico valevole ai fini dell'attribuzione degli incarico annuale il ricorso è meritevole di accoglimento ed alla docente deve essere conferito l'incarico annuale. 2. Violazione e falsa applicazione del dm 241/021 sotto il profilo del malfunzionamento del sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 188 del 21 luglio 2022 rinuncia alla sede e non alla procedura ,; A viziare la contestata esclusione concorre altresì l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura di assegnazione delle supplenze il cui anomalo funzionamento ha evidenziato molteplici criticità.Difatti, l'amministrazione scolastica per la procedura di conferimento delle supplenze si è determinata nell'adottare il dm 241/021 con il quale è stata prevista una modalità di conferimento incarichi che prevede che l'assegnazione degli stessi sia informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nelle domande di partecipazione.È accaduto



difatti che il Ministero ha inteso come rinunciataria, ignorandola ai fini delle successive assegnazioni, la ricorrente che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda o per non aver indicato in essa un posto inizialmente disponibile in una sede che poteva esserle assegnata. Sostanzialmente con le procedure informatizzate adottate per il corrente a.s. si intende rinunciatario il soggetto che, per il turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni delle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata. Orbene occorre chiarire che la mancata assegnazione di una sede non può integrare di per sé rinuncia alla procedura di conferimento dell'incarico annuale come avvenuto nel caso di specie. Difatti il comma 8 dell'art 4 del D.M. 242/021 prescrive che " La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente" La predetta previsione regolamentare contempla e distingue chiaramente tre tipi di rinuncia che si possono esemplificare: 1. Rinuncia alla procedura; 2. Rinuncia all'incarico; 3 rinuncia alla sede. Quest'ultima ipotesi (la rinuncia alla sede) si verifica nel caso in cui il docente abbia tempestivamente presentato domanda, così mostrando un chiaro interesse a partecipare alla procedura, ma si è reso disponibile ad essere assegnato soltanto in alcune sedi. Mentre la rinuncia alla procedura e la rinuncia all'incarico determinano l'esclusione dall'intera procedura, nel caso di



rinuncia all'incarico la parte ricorrente, omettendo volutamente di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura per quelle sedi preferendone altre ma non ha in alcun modo inteso rinunciare al conferimento dell'incarico annuale. Orbene nel caso di specie la ricorrente ha indicato quali sedi preferite esclusivamente quelle (scuole) ricadenti nel comune di Messina e non anche nella provincia e ciò non potrà comportare , per espressa previsione normativa, che tale espressa volontà debba implicitamente e tacitamente considerarsi rinuncia all'intera procedura ma bensì deve intendersi come rinuncia alla sede dalla stessa non espressa ne tanto meno ambita! E valga il vero! Appare evidente che l'esclusione della ricorrente dall'intera procedura cozza con il dato letterale ed esegetico del comma 8 dell'art 4 del DM 242/021. Ma v'è di più! L'erroneità della condotta del Ministero diventa ancora più lapalissiana laddove contrasta con il comma 9 dell'art 4 del DM 242 del 30.7.021 ai sensi del quale "2021 " La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento di nomine a tempo determinato di cui all'art 2 c. 4 lett a) e b) della ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli art 4, 5 del presente decreto in quanto compatibili". Inoltre nella Circolare per le supplenze anno scolastico 2022/2023, emanata il 29-07-2022, viene espressamente previsto, all'art. 1, che la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno (applicabile, tuttavia, per analogia, anche alle tipologie di posto comune) e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022. Inoltre nel D.M 188 del 21 luglio 2022, è previsto che "la



mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura e che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse" Appare evidente che , in caso di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, per mancata espressione di una preferenza, non può, di certo, configurarsi un'ipotesi di "rinuncia ad una proposta di assunzione o all'assegnazione della supplenza", riferendosi la "rinuncia" in senso tecnico ad un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante. La rinuncia per mancata espressione di una preferenza, viceversa, va più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del "rifiuto", ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante. Con l'omessa indicazione di una preferenza, l'aspirante avrebbe, al più, "rifiutato" di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all'incarico (Trib Latina, Lavoro, sentenza del 27-12-2021- Giudice dott Umberto Maria Costume). In forza di quanto normativamente previsto, dunque, le disponibilità successive al primo turno di nomina avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenza nei riguardi degli aspiranti precedentemente non destinatari di proposte di assunzione, tra cui, appunto, la ricorrente. Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l'algoritmo congegnato dal Ministero "salta" e penalizza il docente a cui non è stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo ripescaggio" in un successivo turno di nomina in riferimento alle disponibilità sopravvenute. Peraltro, un'interpretazione restrittiva della norma sarebbe in palese violazione del principio dell'accesso al



posto in base al merito (punteggio in graduatoria). In ogni caso, la preferenza non espressa non può equivalere a rinuncia implicita. In tal senso la giurisprudenza di merito ha avuto modo di statuire che “non possono intendersi “rinunciate” cattedre solo perché non indicate, in quanto non conosciute a priori dai docenti (Trib Lecce- ordinanza n 32232 del 21-06-2022, Trib. Roma sentenza 36285/022). Sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto 3. Violazione e falsa applicazione di legge: erronea applicazione dell’algoritmo; Difetto di trasparenza e di motivazione; Appare evidente quindi che la procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza mediante algoritmo è illegittima sotto svariati profili. L’ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa è nel senso della ammissibilità dell’utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo, fondamentale per l’efficienza ed economicità dei servizi ai cittadini. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, è pacifico (Trib Frosinone, sentenza n 2813 dell’11-02-2022; Trib Velletri- ordinanza n 3450/2022), che, ai fini della correttezza della procedura, occorre la non esclusività della decisione algoritmica, nel senso che, nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. Difatti la illegittima preclusione della ricorrente è dipesa altresì dall’erronea applicazione dell’algoritmo atteso che non è stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all’utilizzo dell’algoritmo ne è stata fornita alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con



punteggio in GPS inferiore ad altri docenti.(In tal seso V. reclamo della ricorrente rimasto privo di riscontro)(doc.6) In tal senso il Tribunale di Frosinone (Sentenza n. 2813-2022 del 11.02.22) ha ribadito l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa relativo alla ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell'azione amministrazione solo ove siano, però, assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati. Nel caso di specie, secondo il Giudice "tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – la ricorrente, nella specie – incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede."(doc.9) In tal senso anche il Tribunale del Lavoro di Latina, con ordinanza del 28/12/2021, ha dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal ministero laddove ha operato considerando rinunciatari i docenti in un turno di nomina, nell'ipotesi in cui nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata delle supplenze.(v . Anche Trib Genova ord. del 7.11.022 e 15.11.022) (doc.10,11) In mancanza della trasparenza e conoscibilità



dell'algoritmo, la procedura informatizzata è illegittima ed il provvedimento finale da annullare. Ebbene, nelle procedure utilizzate dal Miur per l'assegnazione degli incarichi ai docenti, tali elementi di garanzia non sono affatto assicurati.. In riferimento alle predette procedure, ad un notorio deficit di chiarezza ed accessibilità alle regole che governano l'algoritmo, si aggiunge la carenza di motivazione degli atti adottati, per cui non è dato comprendere- come nel caso dell'odierno ricorrente- cosa abbia condotto alle disposte assegnazioni, né l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nell'emanazione del provvedimento. Sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

Istanza cautelare Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario. L'urgenza del riconoscimento del diritto della ricorrente è di facile evidenza e risiede nella circostanza che la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile, consistente nell'impossibilità, per quest'ultima, di accedere, in tempi brevi, alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato. Il reinserimento, che avvenisse a distanza di anni, nell'attesa della definizione del procedimento ordinario eventualmente instaurato in luogo del presente ricorso cautelare, non ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del suo diritto, che è la pretesa ad ottenere supplenze per il corrente anno scolastico, violando, irrimediabilmente il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost). L'adozione del provvedimento cautelare si rende necessaria anche sotto ulteriore profilo atteso che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina procederà ad ulteriori convocazioni (imminenti) degli aspiranti docenti inseriti nelle GPS di I fascia , con la conseguenza che l'accoglimento della



istanza cautelare consentirebbe alla ricorrente di ottenere la sede prescelta in luogo dei docenti con minore punteggio o in subordine , in caso di ulteriori turni di nomine, partecipare alle convocazioni con possibilità lavorative. D'altra parte, il mancato conferimento dell'incarico annuale costituirebbe un grave ed irreparabile pregiudizio, sia alla immagine e dignità della docente, che al proprio percorso professionale, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio pari a 12 punti per quest'anno condurrebbe inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi come, lei, è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di reclutamento. Non meno grave ed irreparabile sarebbe il danno patrimoniale che il ricorrente, subirebbe nel venir meno della propria unica fonte di sostentamento, e stante l'attuale stato di disoccupazione con impossibilità a ricoprire un lavoro per la quale la stessa si è formata.(doc. 12) Tutto quanto ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CHIEDE Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1.Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi di cui infra e conseguentemente dichiarare la illegittimità delle note prot. n. 26100 del 7.11.022 e n. 27240 del 21.11.022 con le quali l'amministrazione ha pubblicato i bollettini degli incarichi e le graduatorie afferenti ai turni di conferimento degli incarichi annuali/ supplenze Gps 1 fascia della Provincia di Messina con i quali si è provveduto a conferire per l'a.s. 2022/023 gli incarichi in favore dei docenti di cui infra aventi punteggio inferiore, in quanto illegittimi e posti in violazione della legge



124 del 1999, del dm 242/021.2. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere in virtù del maggior punteggio posseduto, l'incarico annuale per l'a.s. 022/023 presso uno degli istituti di cui alla domanda ricadenti nel comune di Messina,(scuola Elementare S. Annunziata meee 822024 di Messina) classe di concorso primaria sostegno ed illegittimamente assegnati a docenti con minore punteggio; 3. Ordinare alle amministrazioni resistenti di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale predetto;4. Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto sino alla effettiva stipula del contratto.5.Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore distrattario.Nota fiscale: Il valore della causa è indeterminato ma stante l'autocertificazione reddituale il contributo non è dovuto. Messina 30.11.2022 Avvocato Vincenzo La CavaIstanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.) Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), prima fascia , definitive della Provincia di Messina -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa istanza Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle



stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto VOGLIA Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti graduatorie Provinciali prima fascia per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Messina -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso ; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive di seconda fascia della Provincia di Messina -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 ; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .Messina, 30.11.022Avvocato Vincenzo La Cava".

Nel procedimento *de quo* le amministrazioni resistenti nel costituirsi hanno contestato il ricorso sono rimaste contumaci.

All'udienza del 28.3.023, il G.L., Dott.ssa Valeria Totaro, con decreto di rigetto n. cronol. 5852/2023 del 31/03/2023 nell'ambito del giudizio RG n. 6795/2022 -1, emesso fuori udienza ha rigettato la domanda dell'odierna reclamante.



Il provvedimento reclamato è certamente illegittimo, *contra ius*, errato, ingiusto e deve essere revocato e/o annullato per i seguenti

MOTIVI

1. *Violazione e falsa applicazione del fumus boni iuris; Erronea interpretazione dell'art 12 e segg. dell'O.M. n.122/022; Violazione e falsa applicazione del principio del merito e del più alto punteggio;*

Con il provvedimento gravato il giudice di prime cure nell'iter logico giuridico seguito ai fini della emissione del decreto di rigetto giustifica l'assenza del requisito del *fumus boni iuris* richiamando pedissequamente l'orientamento espresso dal Tribunale di Latina (ordinanza collegiale del 17 febbraio 2023), che “*muove dalla normativa di settore contenuta nell'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 e la raffronta con quella precedentemente dettata dall'art. 4 del D.M. n. 242/2021. (oggetto delle pronunce richiamate da parte ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni);*

Più precisamente “*Il predetto richiamo giurisprudenziale si fonderebbe “chiaro – in raffronto alla precedente formulazione normativa - che la mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno insoddisfatto, ad una rinuncia, a quella sede e a quella tipologia di posto. Altrettanto nitide appaiono poi le conseguenze di tale rinuncia (ad assumere servizio in alcune sedi della provincia)” nel senso che “il rinunciatario che è stato ‘trattato dalla procedura’ e che, al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate, non potrà più partecipare ai successivi turni di nomina”. Risulta al Collegio evidente*



che la “rinuncia all’incarico” cui fa riferimento il comma 10 si riferisca ai rinunciatari di cui al comma 4, i quali, non avendo manifestato disponibilità ad assumere servizio in tutte le sedi della provincia se, al primo turno di nomina, arrivato il loro turno rispetto alla posizione in graduatoria, non risultano soddisfatti in quanto non vi sono sedi disponibili tra quelle richieste, rimangono non assegnatari dell’incarico per l’anno scolastico di riferimento, salva la possibilità, in ogni caso, di assumere incarico attraverso le graduatorie di istituto; con possibile soddisfazione, pertanto, del loro interesse a lavorare “in quel determinato posto”.

La norma pertanto prevede espressamente che qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con la conseguenza che non potrà più essere destinatario di incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.”;

*Nel momento in cui l’aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata (a differenza della formulazione di cui al Decreto 9 Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021) **nel comma 4 dell’art. 12 O.M. 122/2022**, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS. La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte e, stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi violativa di un legittimo affidamento.”;*



Ebbene il provvedimento gravato , frutto di una interpretazione errata e restrittiva della normativa di riferimento, deve ritenersi viziato e come tale deve essere riformato.

Ed invero il giudice di prime cure aderendo pedissequamente ad un intervento giurisprudenziale ha ritenuto che *“nel momento in cui l’aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata (a differenza della formulazione di cui al Decreto 9 Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021) nel comma 4 dell’art. 12 O.M. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS”* e che la *“rinuncia all’incarico”* cui fa riferimento il comma 10 si riferisca ai rinunciatari di cui al comma 4, i quali, non avendo manifestato disponibilità ad assumere servizio in tutte le sedi della provincia se, al primo turno di nomina, arrivato il loro turno rispetto alla posizione in graduatoria, non risultano soddisfatti in quanto non vi sono sedi disponibili tra quelle richieste, rimangono non assegnatari dell’incarico per l’anno scolastico di riferimento, salva la possibilità, in ogni caso, di assumere incarico attraverso le graduatorie di istituto”

Orbene al fine di fare chiarezza sul punto occorre richiamare la normativa di riferimento che regola le modalità di attribuzione dei predetti incarichi ovvero l’ordinanza Ministeriale n 112/2022.

Di particolare interesse, ai fini della risoluzione della vicenda in esame, è l’art 12 , che disciplina specificamente il *“conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”*, al comma 3, dispone: *“attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o*



analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

*Al **comma 4**, così statuisce: “ la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/ tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”*

Ebbene, dalla semplice lettura della disposizione è già dato comprendere, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, che costituisce rinuncia all'incarico la mancata presentazione dell'istanza e che costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto.



Esaminando la seconda fattispecie di rinuncia- che è quella attinente al caso in esame (avendo la reclamante inoltrato rituale istanza)- appare chiaro che la mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi alle sedi e agli insegnamenti (classi di concorso/tipologie di posto) e che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto **importi rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse** (non, quindi, rinuncia all'incarico).

Orbene nel caso di che trattasi e dall'esame della domanda formulata dalla reclamante emerge *ictu oculi* come la stessa abbia espresso ed indicato sedi rientranti all'interno nel comune di Messina.(doc. 1) e che con i bollettini del 5.9.022, 27.9.022, 5.10.022, 25.10.022, l'Usp di Messina ha provveduto a pubblicare dapprima la graduatoria attinente ai primi quattro turni di nomine conferendo incarico ai docenti tutti rientranti al di fuori del comune di Messina comunque con punteggio superiore.(doc.2,2a,3,3a,4,4a,5,5a) **senza che la reclamante formulasse alcuna rinuncia.**

Successivamente in data 7.11.022, e 21.11.022 l'amministrazione statale ha provveduto, attraverso procedura automatizzata (c.d algoritmo) a pubblicare nuove disponibilità procedendo al **quinto e sesto turno di nomine** dai quale è risultato che, alcune delle scuole indicate dalla ricorrente (come scuola Elementare S. Annunziata Vittorini meee 822024) sono state illegittimamente assegnate a candidati(Muscarà Luciana con punti 30 , Corsello Marilena 29,5 punti), con punteggio inferiore a quello vantato dalla reclamante atteso che la stessa è



stata considerata tacitamente rinunciataria su tutte le classi di concorso e le sedi a cui ambiva. (doc. 6,6a,7,7a)

Sede, classe di concorso e tipologia di posto sono tutte indicazioni puntualmente contenute nell'istanza presentata dall'odierno reclamante.

Orbene nel caso di specie si è verificato che nel primo turno di nomine la reclamante non avendo indicato tutte le sedi (quindi anche quelle collocate al di fuori del comune di Messina) non avendo espresso alcuna rinunzia, è stata dichiarata rinunciataria,(rectius : esclusa dalle successive procedure di nomina), non potendo pertanto concorrere , in virtù del maggiore punteggio acquisito, alle successive operazioni di conferimento degli incarichi sino al termine delle attività didattiche per le sedi preferite nei limiti delle disponibilità che si sono registrate.

In sostanza, alla reclamante è stata applicata la sanzione della estromissione dall'intera procedura sebbene non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. "rinuncia alla sede"(sic!!!)

Tanto in stridente contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia, che prevede tale sanzione, esclusivamente, per l'ipotesi di "rinuncia all'incarico".

Ora al comma 10 dell'art 12 dell'Ordinanza Ministeriale, si legge testualmente: *"la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze*



nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12"

Ed ancora, al comma 11 del medesimo articolo, si legge:
" gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento".

Comma, questo, richiamato all'art 14, lettera a), ove si dispone che *la rinuncia prevista dall'art 12, comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'art 2, comma 4, lettere a) e b) sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado di istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.*

A ciò si aggiunga che con la Circolare per le supplenze anno scolastico 2022/2023, emanata il 29-07-2022, viene espressamente previsto, all'art. 1, che *la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno (applicabile, tuttavia, per analogia, anche alle tipologie di posto comune) e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022.*



Il D.M 188 del 21 luglio 2022, prevede altresì che *“la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura e che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia **per le sedi non espresse**”*.

Ebbene, in caso di mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, per mancata espressione di una preferenza, non può, di certo, configurarsi un’ipotesi di “rinuncia ad una proposta di assunzione o all’assegnazione della supplenza”, riferendosi la “rinuncia” in senso tecnico ad un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante.

Con l’omessa indicazione di una preferenza, l’aspirante avrebbe, al più, “rifiutato” di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all’incarico (Trib Latina, Lavoro, sentenza del 27-12-2021- Giudice dott Umberto Maria Costume).

In forza di quanto normativamente previsto, dunque, le disponibilità successive al primo turno di nomina avrebbero dovuto essere oggetto **di ulteriori fasi di attribuzione di supplenza nei riguardi degli aspiranti precedentemente non destinatari di proposte di assunzione, tra cui, appunto, la reclamante con al conseguenza che l’interpretazione** restrittiva della norma fornita dal giudice di prime cure sarebbe in palese violazione del principio dell’accesso al posto in base al merito (punteggio in graduatoria).



Il tal senso di recente con ordinanza collegiale rg. 23/2023 del 14/03/2023 il Tribunale di Cassino ha disposto che: “ Non risulta dall’esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla se-de”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l’assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprensione anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un’implicita rinuncia all’assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tutta-via avere l’effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l’accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell’incarico.”

Il collegio ha altresì disposto che: “La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che,



pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa."

In tal senso anche il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare rg. 1907/23 del 04/04/23, ha chiarito che: *"deve affermarsi la violazione del principio generale del merito che sovrintende alla formazione della graduatoria in violazione dell'art.97 Cost e dell'art.12 O.M. n.112\2022 laddove è stabilito che "gli uffici scolastici competenti assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria" (art.12 co.5).*

Inoltre il Tribunale di Genova con ordinanza del 15.11.22 richiamata con sentenza n. 1463/2023 pubbl. il 10/02/2023 resa dal Tribunale di Roma ha disposto che *" Dalla prima lettura del comma 4 della ordinanza anche in base ai principi di meritocraticità e di buona amministrazione che devono formare l'azione amministrativa anche e soprattutto nel settore in esame si desume che il docente può essere considerato rinunziatario solo per sedi , classi di concorso e tipologia di posto per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore il Ministero potrà assegnarle ad altri docenti collocati in Gps in posizione inferiore"*

Appare quindi evidente che, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure , da una chiara lettura dell'art 12 comma 4 della O.M. n.122/022 l'aspirante può essere considerato rinunziatario solo per le sedi, classi di concorso e



tipologie di posto per le quali non abbia espresso preferenza con la conseguenza che il Ministero potrà assegnarle ad altri docenti collocati in Gps in posizione inferiore soltanto se nel turno di nomina non vi sono sedi , tipologie di contratto indicate dall'aspirante e che nel caso di convocazioni successive relative alla medesima classe di concorso a posti e tipologie di contratto per le quali queste abbia espresso preferenza **EGLI NON PUO' ESSERE CONSIDERATO RINUNZIATARIO** E DEVE ESSERGLI QUINDI OFFERTA LA SUPPLENZA.

Difatti il testo dell'ultimo periodo , concernente la mancata assegnazione della supplenza nelle graduatorie per le quali il concorrente "*sia risultato in turno di nomina*" non può che essere considerato in coordinamento con le disposizioni precedenti di cui al quarto comma dell'art 12.

Pertanto l'espresso va intesa limitata al singolo turno di nomina, esaurito il quale **permane** il diritto del concorrente medesimo ad essere riconvocato anche per i posti nel frattempo resisi disponibili (Trib. Genova Ord. coll. 24.11.2022)

Ne consegue dalla lettura della norma e della costante giurisprudenza di merito ed amministrativa formatasi, che il suddetto articolo prevede che la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso / tipologie di posto costituisca rinunzia, soltanto "*limitatamente alle preferenze non espresse*" e che l'aspirante alla supplenza che non ottenga l'assegnazione di una supplenza in relazione alla preferenza espressa venga dichiarato rinunziatario soltanto" *con riferimento alle sedi e alle*



classi di concorso /tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”

Alla luce delle superiori considerazioni appare evidente che il provvedimento gravato appare errato e come tale deve essere riformato.

2. *Violazione e falsa applicazione di legge: erronea applicazione dell'algoritmo; Difetto di trasparenza e di motivazione;*

La illegittima preclusione della reclamante è dipesa altresì dall'erronea applicazione dell'algoritmo atteso che non è stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo ne è stata fornita alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti.(In tal seso V. reclamo della ricorrente rimasto privo di riscontro)(doc.6)

In tal senso il Tribunale di Frosinone (Sentenza n. 2813-2022 del 11.02.22) ha ribadito l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa relativo alla ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell'azione amministrazione solo ove siano, però, assicurati:

a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;

b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;

c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.



Nel caso di specie, secondo il Giudice *“tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – la ricorrente, nella specie – incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.”* (doc.9)

In tal senso anche il Tribunale del Lavoro di Roma con sentenza n. 1463/2023 pubbl. il 10/02/2023 ha acclarato il superiore principio statuendo che:*“il programma informatico redatto dal MIUR che gestisce le convocazioni, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire in base alle citate norme, ove in sede di convocazioni successive alla 1° siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali se-di nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano anco-ra ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate.”*



In mancanza della trasparenza e conoscibilità dell'algoritmo, la procedura informatizzata è illegittima ed il provvedimento finale da annullare.

Sotto tale ulteriore profilo, la cui valutazione è stata omessa dal giudice di prime cure, il reclamo deve essere accolto.

L'adozione del provvedimento collegiale si rende necessaria anche sotto ulteriore profilo atteso che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina procederà già nel mese di maggio anche all'aggiornamento delle Gps(mediante pubblicazione degli elenchi aggiuntivi), con la conseguenza che l'accoglimento del gravame consentirebbe alla reclamante non soltanto di ottenere sino al 31.8.023 la sede prescelta in luogo dei docenti con minore punteggio o in subordine , il ristoro dei danni patiti dalla reclamante(ad oggi priva di occupazione) sotto forma di retribuzioni non corrisposte , ma altresì l'inclusione in detti elenchi del punteggio aggiuntivo ad oggi sottratto pari a 12 punti.

Tutto quanto ciò premesso, la reclamante come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'On. le Tribunale adito in composizione collegiale, previa fissazione dell'udienza camerale per la comparizione delle parti

Voglia

1. Preliminarmente, ammettere nella forma il presente reclamo con ogni consequenziale statuizione e dichiarare in riforma del provvedimento reclamato l'ammissibilità del ricorso ex art 700 cpc e del presente reclamo;



2) In accoglimento del reclamo, annullare, revocare e/o modificare il decreto di rigetto del 29.3.023 nell'ambito del giudizio rg n. 6795-1/2022, emesso fuori udienza mai notificato, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina dott.ssa Valeria Totaro, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed accogliere le domande che integralmente si richiamano;

3)In riforma del decreto di rigetto accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi di cui infra e del ricorso che devono intendersi integralmente richiamati e conseguentemente dichiarare la illegittimità delle note prot. n. 26100 del 7.11.022 e n. 27240 del 21.11.022 con le quali l'amministrazione ha pubblicato i bollettini degli incarichi e le graduatorie afferenti ai turni di conferimento degli incarichi annuali/ supplenze Gps 1 fascia della Provincia di Messina con i quali si è provveduto a conferire per l'a.s. 2022/023 gli incarichi in favore dei docenti di cui infra aventi punteggio inferiore, in quanto illegittimi e posti in violazione di legge.

4. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della reclamante a ricevere in virtù del maggior punteggio posseduto, l'incarico annuale per l'a.s. 022/023 (con effetto sin dal 1.9.022) presso uno degli istituti di cui alla domanda ricadenti nel comune di Messina,(scuola Elementare S. Annunziata meee 822024 di Messina) classe di concorso primaria sostegno ed illegittimamente assegnati a docenti con minore punteggio;

5. Dichiarare il diritto della reclamante ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a



seguito della mancata stipulazione del contratto sino alla effettiva stipula del contratto.

6. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore è indeterminato ma stante l'autocertificazione reddituale non è dovuto .

Messina 7.4.023

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), prima fascia , definitive della Provincia di Messina -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151



c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti graduatorie Provinciali prima fascia per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Messina -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso ; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive di seconda fascia della Provincia di Messina -posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 ; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina, 7.4.023

Avvocato

Vincenzo La Cava



